

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 03/05/2019

### FATTO

Il ricorrente stipulava in data 21.04.2011, con l'intermediario un contratto di mutuo ipotecario. Con riguardo a tale contratto, il ricorrente contesta la mancata corrispondenza tra quanto indicato nel piano di ammortamento redatto all'atto di erogazione del mutuo e le rate effettivamente contabilizzate nel corso del rapporto, in ragione della variazione del tasso di interessi variabile applicato.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo di condannare la resistente al "ripristino" delle rate così come previste dal piano di ammortamento. Il ricorrente chiede altresì l'annullamento del contratto di assicurazione sottoscritto contestualmente al contratto di mutuo.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto del preventivo reclamo. Nel merito l'intermediario evidenzia che il piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento è meramente ipotetico, giacché gli importi ivi indicati sono stati elaborati sulla base dell'ultimo valore assunto dal tasso variabile e, pertanto, hanno un mero valore indicativo.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio, dichiari il ricorso inammissibile, o in subordine infondato.

### DIRITTO



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Preliminarmente, occorre valutare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario per la mancanza del reclamo.

Il Collegio richiama gli orientamenti dell'ABF in materia di inammissibilità del ricorso per mancanza del reclamo, ribadendo quanto segue: *“Nel caso oggetto della presente decisione la ricorrente afferma di aver presentato reclamo, in data 05.04.2016, tramite raccomandata A/R, di cui allega copia al ricorso. Peraltro, a fronte della contestazione della banca resistente che ha dichiarato di non aver ricevuto tale reclamo (cfr. controdeduzioni, pag. 1), la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Posto che il reclamo è, come ricordato, condizione di procedibilità del ricorso e che grava sulla parte ricorrente l'onere di provare di averlo presentato, secondo il principio generale che governa l'onere della prova ex art. 2697 c.c. In assenza di prova di un elemento essenziale ai fini della procedibilità del ricorso ed in presenza di specifica eccezione sollevata dalla resistente, è evidente che il ricorso non può essere preso in esame”*. (così ABF Milano n. 139/2019; in senso conforme cfr. tra le altre ABF Napoli n. 8519/2018; ABF Bologna n. 2475/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente non fornisce alcuna prova dell'esperimento del reclamo: non risulta, invero, prodotto alcun documento attestante l'invio del reclamo all'intermediario né la ricezione da parte di quest'ultimo; inoltre la lettera di reclamo non viene nemmeno allegata al ricorso da parte ricorrente.

Alla luce di tale grave carenza probatoria, non può ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dalle disposizione sul procedimento dinanzi all'ABF.

Ciò determina l'inammissibilità del ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI